

**Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2015) 01-02-2016, n. 1858**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3712-2014 proposto da:

E.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVARESE SILVIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI 27, presso l'avvocato SAOLINI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TORRESE GENNARO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 25/10/2013; n. 398/13 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato SILVIO SAVARESE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

PREMESSO

Con ricorso in data 26/11/2012, S.R. chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 30 luglio 2001 del Tribunale di Napoli, tra essa e l' E.V., che aveva posto a suo carico un contributo di L. 800.000 mensili per il mantenimento dei figli M. e I., conviventi con il padre.

L' E. non si era costituito in giudizio.

Con decreto in data 09/05/2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di revoca dell'assegno, disponendo che la somma fosse versata direttamente ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Proponeva reclamo la S., insistendo per la revoca del contributo al mantenimento dei figli.

Non si costituiva l' E..

La Corte di Appello di Napoli, con decreto depositato in data 25/10/2013, in accoglimento del reclamo revocava il predetto contributo.

Ricorre per cassazione l' E..

Resiste con controricorso la S..

#### RILEVATO

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione [dell'art. 101 c.p.c.](#), comma 1, [art. 291 c.p.c.](#), comma 2, [art. 171 c.p.c.](#) u.c., per violazione del principio del contraddittorio i essendo irregolare la citazione a comparire rivolta al ricorrente stesso nel giudizio davanti alla Corte di Appello.

Con il secondo, nullità della notificazione del reclamo ex [artt. 160 e 140 c.p.c.](#), non essendo mai stato notificato tale atto al ricorrente stesso.

Con il terzo, violazione degli [artt. 147, 148 e 155 c.c.](#), prescindendo la decisione impugnata dalla circostanza del raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni.

Con il quarto violazione [dell'art. 2697 c.c.](#) relativamente all'onere della prova che pone a carico del coniuge non convivente la dimostrazione che i figli siano diventati maggiorenni.

Il ricorso appare ammissibile: vengono indicate con chiarezza le censure e allegata documentazione a sostegno di esso.

Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi del ricorso, strettamente collegati. Va precisato che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, non sono decisive le risultanze anagrafiche che hanno un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 11562 del 2011). La notificazione ai sensi [dell'art. 140 c.p.c.](#) va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di avviso alla porta dell'abitazione; comunicazione della notizia del deposito per raccomandata, se con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede fino a querela di falso la relazione di notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario (così, tra le altre, Cass. N. 18492 del 2013). Il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto, ha dunque l'onere di impugnarlo a mezzo di querela di falso (al riguardo, Cass. S.U. n. 9962 del 2010).

Risultano effettuate, secondo la relazione dell'ufficiale giudiziario le tre formalità di cui [all'art. 140 c.p.c.](#): in particolare la raccomandata fu spedita all'indirizzo, non ritirata e restituita per compiuta giacenza, come da documentazione in atti.

Non ha dunque rilevanza decisiva il certificato prodotto dal ricorrente che attesta un cambio di residenza effettuato qualche mese prima rispetto alla data di notifica. La relazione dell'Ufficiale giudiziario attesta all'evidenza, che la notifica è stata effettuata in luogo comunque riconducibile all'odierno ricorrente, che doveva contestare; come si è detto, la circostanza, proponendo querela di fatto.

Sono dunque infondati i primi due motivi.

Vanno altresì trattati congiuntamente, in quanto strettamente collegati i motivi terzo e quarto.

Va innanzitutto considerato che, per giurisprudenza consolidata, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di divenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n. 8954 del 2009).

Chiarisce il decreto impugnato che, nella specie, i genitori hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare l'Università, dalla quale non hanno saputo trarre profitto: M. nel (OMISSIS) risultava iscritto all'Università, Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno, e aveva superato soltanto 4 esami; I., fuori corso per la quarta volta al corso di laurea in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali aveva superato meno della metà degli esami complessivi; trascorrevano ancora cinque anni fino alla valutazione della Corte di merito. Precisa altresì la Corte Partenopea che dalle note dell'Agenzia delle Entrate emergevano redditi da lavoro dei due figli fin dal (OMISSIS).

Anche i motivi terzo e quarto sono pertanto infondati.

Conclusivamente va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Precisa che in caso di diffusione va ommesso ogni riferimento identificativo alle parti e ai figli maggiorenni, ai sensi del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), art. 52, in quanto disposto dalla legge.

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2016